



Sabato 25 maggio 2024



RUBRICA SETTIMANALE

dell'avvocato Giovanna Panucci

Fonte: NEWSLETTER N. 523 del 21 maggio 2024

- Ricerca medica: le garanzie da adottare nei casi in cui non è possibile acquisire il consenso dei pazienti
- Telemarketing: dal Garante Privacy sanzioni di 100mila euro a due gestori di energia
- Garante Privacy: no alla pubblicazione di immagini lesive della dignità del malato
- **Videosorveglianza e rilevazione delle presenze: il Garante Privacy sanziona un Comune**

L'installazione degli "occhi elettronici" nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy.



Verifiche da fare prima di installare telecamere di VDS in presenza di lavoratori



Le condizioni previste per i controlli a distanza sui luoghi di lavoro, secondo la normativa italiana e il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), includono diversi requisiti specifici. In particolare, l'**articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori** (Legge n. 300/1970) e il **GDPR** stabiliscono le seguenti condizioni:

1. **Accordo Sindacale o Autorizzazione:**

- **Accordo con le Rappresentanze Sindacali:** I sistemi di controllo a distanza possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali.
- **Autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro:** In assenza di accordo sindacale, i sistemi di controllo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o della sede centrale dell'Ispettorato.

2. **Finalità Lecite:**

- I sistemi di controllo a distanza possono essere utilizzati **esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.**

3. **Trasparenza e Informativa:**

- **Informativa agli Interessati:** I lavoratori devono essere adeguatamente informati circa l'uso dei sistemi di controllo, le modalità di funzionamento e le finalità del trattamento dei dati personali. Questa informativa deve essere conforme agli articoli 12 e 13 del GDPR, includendo informazioni chiare e comprensibili.
- **Segnaletica:** La presenza di sistemi di videosorveglianza deve essere segnalata chiaramente attraverso appositi cartelli posti in prossimità delle aree sorvegliate.

4. **Necessità e Proporzionalità:**

- Il trattamento dei dati personali deve essere necessario e proporzionato rispetto alle finalità dichiarate. Non devono essere raccolti più dati di quelli strettamente necessari per raggiungere gli scopi prefissati.

5. **Tutela della Dignità dei Lavoratori:**

- I sistemi di controllo non devono ledere la dignità e la riservatezza dei lavoratori. Devono essere adottate misure appropriate per salvaguardare i diritti e le libertà degli interessati, evitando di riprendere aree private o riservate dove i lavoratori possano godere di una ragionevole aspettativa di privacy.

6. **Uso dei Dati per Fini Disciplinari:**

- Le informazioni raccolte tramite i sistemi di controllo possono essere utilizzate per fini disciplinari **solo se il trattamento originario dei dati è stato effettuato in conformità alle disposizioni normative**, e i lavoratori sono stati **adeguatamente informati** sulle modalità di utilizzo dei dati raccolti anche per tali scopi.

7. **Conservazione dei Dati:**

- I dati raccolti devono essere conservati **per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono stati raccolti**. Devono essere implementate misure di sicurezza adeguate per prevenire accessi non autorizzati, perdite o distruzioni dei dati.

